**Foglio informativo concernente l’accertamento medico di idoneità all’esercizio della professione per candidate selvicoltrici / candidati selvicoltori**

**A. Osservazioni introduttive**

I selvicoltori sono esposti particolarmente agli influssi meteorologici, alle emissioni di macchine nonché a sollecitazioni dell’apparato motorio e di sostegno. La funzionalità del sistema cardiocircolatorio, degli organi respiratori, dell’udito e della vista assume una particolare importanza.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pericoli d’infortunio** | **Pericoli per la salute** |
| - abbattimento e allestimento di alberi | - umidità, freddo, calore |
| - lavori con la motosega e altre macchine | - rumore delle macchine (intensità  duratura superiore a 90 dB[A]) |
| - lavori di esbosco | - vibrazioni (dovute soprattutto alle  motoseghe) |
| - lavori su terreni difficili | - gas di scarico |
|  | - sollevamento, trasporto e spostamento di carichi pesanti |
|  | - sollecitazione fisica elevata e continua |

Oml forestale Svizzera raccomanda un accertamento medico di idoneità all’esercizio della professione prima d'iniziare l'apprendistato e alla fine del primo anno di formazione. Gli esami sono a carico dell’azienda di tirocinio.

Nel corso dell’accertamento medico di idoneità vanno considerati i criteri di medicina del lavoro menzionati nel presente foglio informativo (lettera C, cifra III). In ogni caso dev’essere effettuata la visita generale allo scopo di accertare l’idoneità all’esercizio della professione di selvicoltore. Qualora sussistano dubbi sull’idoneità, la visita generale dev’essere completata da esami speciali.

**B. Rapporto del medico**

**1. Persona da formare**

Cognome: Nome: Data di nascita:

……………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo:

……………………………………………………………………………………………………….

**2. Tipo di visita:** (crociare quanto conviene)

🞎 accertamento dell’idoneità prima di iniziare la formazione

🞎 visita successiva

**3. Diagnosi**

**3.1** In base alla visita generale (conformemente al foglio informativo allegato), la persona esaminata è valutata come segue dal punto di vista medico:

🞎 *idonea* all’esercizio della professione di selvicoltore (non servono esami speciali)

🞎 *non idonea* all’esercizio della professione di selvicoltore (non servono esami speciali)

🞎 sussistono dubbi sull’idoneità all’esercizio della professione di selvicoltore (occorrono pertanto esami speciali)

🞎 anomalia della visione dei colori (non influisce sull’idoneità alla professione. Provvedimenti: informare i colleghi, verificare ed eventualmente adeguare l’impiego di material colorati nell’ambito della raccolta del legname)

**3.2** In base agli esami speciali (conformemente al foglio informativo allegato), la persona esaminata è valutata come segue dal punto di vista medico:

🞎 *idonea* all’esercizio della professione di selvicoltore

🞎 *idonea con condizioni* all’esercizio della professione di selvicoltore

Spiegazioni (periodo d’attesa, riserve e provvedimenti, come ginnastica ecc.)

……………………………………………………………………………………………………….

🞎 *non idonea* all’esercizio della professione di selvicoltore

Luogo e data: Timbro e firma del medico:

……………………………………….. …………………………………………………………..**C. Foglio informativo**

**Accertamento medico di idoneità all’esercizio della professione di selvicoltore**

**I Visita generale**

1. Per determinare l’idoneità, dal punto di vista della salute, all’esercizio della professione di selvicoltore occorre dapprima effettuare una visita medica generale, valutando in particolare:

a) anamnesi generale, dolori

b) apparato motorio e colonna vertebrale

c) sistema circolatorio e respiratorio

d) irrorazione sanguigna delle dita

e) udito

f) capacità visiva, compreso il senso dei colori

g) assunzione regolare di medicamenti

Qualora, dopo la visita generale, sia possibile prendere una decisione univoca, non servono ulteriori accertamenti.

In caso di dubbi sull’idoneità, devono essere effettuati i relativi esami speciali (vedi cifra II).

2. Al termine del primo anno di tirocinio si raccomanda di effettuare una visita successiva nel corso della quale si valutano ancora una volta gli stessi punti prestando particolare attenzione a eventuali dolori alla schiena, a formicolio e impallidimento delle dita in caso di freddo, sovraffaticamento e disturbi all’apparato motorio.

**II Esami speciali**

Servono a formulare la decisione definitiva sull’idoneità, qualora la visita generale non permetta un giudizio definitivo. L’entità e il tipo degli esami speciali sono a giudizio del medico in base alla diagnosi della visita generale e dei dolori riscontrati. Ad esempio, se sussistono sospetti di un disturbo del sistema cardiocircolatorio, è necessaria una verifica di funzionalità del sistema circolatorio, mentre se sussistono sospetti di un disturbo dell’irrorazione sanguigna periferica, è necessario una verifica dell’irrorazione sanguigna delle dita (prova del freddo).

**III Criteri di medicina del lavoro**

***Persona non idonea***

Non sono idonee a esercitare la professione di selvicoltore le persone i cui esami hanno fornito in particolare le seguenti caratteristiche fisiche o diagnosi con valore patologico:

- debolezza costituzionale, ritardo significativo nello stato di sviluppo;

- stato generale o alimentare palesemente insufficiente;

- abuso di droghe compreso l’alcolismo;

- crampi, epilessia, svenimenti;

- gravi infermità mentali o dello stato d’animo, anche se si sono ridotte o affievolite, senza tuttavia escludere in modo sufficientemente sicuro la possibilità di una ricaduta;

- deficienza mentale, reazioni comportamentali di notevole intensità;

- gravi disturbi della parola;

- diabete che richiede la somministrazione di insulina;

- eccessiva obesità (secondo il *Body Mass Index* considerando la statura);

- gravi disturbi cronici del tratto digerente nonché degli altri organi addominali e del sistema urogenitale;

- altri disturbi che richiedono un’alimentazione particolarmente disciplinata;

- ernie intestinali di grave entità;

- malattie o modifiche dell’apparato motorio o di sostegno o della gabbia toracica con disturbi funzionali più o meno gravi;

- malattie o danni del sistema nervoso centrale o periferico con importanti disturbi funzionali e dei loro stati successivi; disturbi funzionali dopo lesioni cerebrali o craniche nonché dopo emorragie cerebrali;

- malattie o modifiche degli organi respiratori che compromettono notevolmente la funzione respiratoria;

- malattie o modifiche cardiache o circolatorie con limitazione dell’efficienza e della capacità di regolazione, modifica stabile della pressione sanguigna con valori che si discostano dalla norma (superiori a 160/100 oppure inferiori a 95/55), stato fisico dopo infarto cardiaco;

- acuità visiva inferiore a 0,7 per ciascun occhio, qualora non sia possibile una correzione per raggiungere detto valore;

- notevoli limitazioni del normale campo visivo, emeralopatia, assenza di percezione dello spazio;

- perdita dell’udito: tramite accertamento audiologico con voce bisbigliata a meno di 5 metri;

- gravi allergie (in particolare alle sostanze allergeniche presenti nel bosco);

- incapacità di utilizzare i mezzi di protezione richiesti (casco, protezione dell’udito, pantaloni con protezioni contro i tagli ecc.).

Di principio, le caratteristiche fisiche menzionate o le diagnosi con valore patologico sono a sfavore di un’idoneità professionale, tuttavia dovrebbero essere valutate individualmente. D’altro canto, l’elenco non dev’essere considerato esaustivo, ossia altre caratteristiche fisiche o diagnosi potrebbero escludere un’idoneità.

***Persona idonea***

Persone per le quali non valgono i criteri menzionati al paragrafo precedente «persona non idonea» e per le quali non vi è nessun’altra riserva di carattere medico.

***Temporaneamente non idoneo / idoneo con condizioni***

Persone per le quali si constatano uno o più stati menzionati al paragrafo «persona non idonea» o altre riserve di carattere medico, ma per le quali è possibile un ristabilimento. In tal caso devono essere assolutamente menzionati un periodo di attesa e provvedimenti per il ristabilimento (osservazioni al punto 3. Diagnosi).

**IV. Validità**

Le organizzazioni del mondo del lavoro forestale hanno approvato il presente foglio informativo e raccomandano ai servizi competenti di attuarlo.